

14-11-2024



24/144/CU02/C4-C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA
DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E
D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118**

Intesa, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Punto 2 O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione allo schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nel prendere atto della proficua collaborazione con le Amministrazioni centrali, **esprime l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto condizionata all'accoglimento delle proposte emendative concordate a livello tecnico con le Amministrazioni centrali interessate nella riunione del 12 novembre 2024 di cui al punto a) nonché alle proposte di cui al punto b) già accolte o dichiarate accoglibili nel corso dell'istruttoria tecnica per le quali si richiede di proseguire nel confronto per la definitiva formulazione.**

Inoltre, si allegano ulteriori proposte regionali, non condizionanti, che si sottopongono alle valutazioni delle Amministrazioni centrali anche ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del provvedimento e della eventuale adozione di decreti correttivi.

Al riguardo, si richiede, nel più ampio spirito di leale collaborazione, di voler istituire un tavolo permanente di confronto che possa accompagnare la riforma e valutare le migliori iniziative con il contributo di tutti gli attori istituzionali.

A) Proposte emendative condizionanti concordate nella riunione del 12 novembre 2024

All'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”

All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.”

All'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 7, del presente articolo e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle disposizioni di settore che regolano le costruzioni e le opere edilizie indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle infrastrutture e opere connesse, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4. Gli interventi di cui all'Allegato A devono risultare compatibili altresì con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell'inizio dei lavori dell'intervento deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi.”

All'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3 comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda e terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata. Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela paesaggistica, ambientale, idrogeologica e sismica ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.”

All'art. 7, dopo il comma 2 è introdotto il seguente comma 2-bis:

“2 bis: Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le Regioni e le Province autonome possono disciplinare l'effetto



cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di procedura abilitativa semplificata di cui al successivo art. 8.”

All'art. 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5- bis. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione, al Comune o Comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.”. [Accoglibile con riformulazione]

All'art. 7 il comma 6 è sostituito dal seguente:

*“6. Fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, **si realizzano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico** si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.”*

All'art. 7 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di intesa con la Conferenza unificata, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.”

All'art. 8, dopo il comma 1 è introdotto il seguente comma 1bis/ter:

*“1.bis: **Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021**, le Regioni e le Province autonome possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime della autorizzazione unica di cui al successivo art. 9.”*

All'art. 8 comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

*“g) **l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'inizio dei lavori il proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.**”*

All'art. 8 il comma 9 è sostituito dal seguente:

*“9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, entro un anno **dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di conclusione dei lavori entro 3 anni dall'inizio dei lavori.** La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.”*

All'art. 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di Regioni e Province autonome, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse Regioni e Province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, ~~il procedimento di cui all'articolo 27-bis ha una durata non superiore a due anni, comprensiva dei termini per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista.~~ **il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista”.***

All'art. 9 il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Inoltre, allega documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, ~~anche nel caso di impianti eolici.~~ **e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.”***

All'art. 9, comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al Comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

All'art. 9, comma 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché la disponibilità del soggetto proponente a realizzare le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni, considerati indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.”





All'art. 9 il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente ~~e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo. L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, rispettivamente non superiori a un anno dalla data dell'autorizzazione e a tre anni dall'avvio dei lavori. Nei casi in cui il soggetto proponente non abbia la disponibilità dei suoli e abbia chiesto l'emissione degli atti ablativi previsti dal d.p.r. 327/2001, il termine di inizio lavori decorre dalla data di immissione in possesso dei suoli. Decorsi detti termini, salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde efficacia. La proroga può essere concessa solo per cause di forza maggiore. Non costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore i ritardi nelle attività di fundraising e la mancata aggiudicazione degli incentivi eventualmente previsti per le attività oggetto di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica. Per avvio dei lavori ai sensi del presente decreto deve intendersi un avvio effettivo che deve sostanziarsi in lavorazioni idonee a manifestare l'incontrovertibile volontà del titolare del titolo abilitativo di eseguire l'opera.”~~

All'art. 9 il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti offshore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la Regione o le Regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti offshore di cui all'allegato C, sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere c) e u) o sezione II, lettere a) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.”

All'art. 10 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti ~~dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9.”~~

All'art. 12 comma 2 la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

“a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”

All'articolo 12 comma 2 la lettera d-quater) è sostituita dalla seguente:

“d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”

Negli allegati andranno apportate le seguenti modifiche:

All'Allegato A, Sezione I, l'art. 1, lett. c, è modificato come segue:

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a ~~10~~ 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

All'Allegato A, Sezione I, l'art. 1, lett. e, è modificato come segue:

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a ~~10~~ 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;

B) Proposte emendative condizionanti discusse nell'istruttoria tecnica e già dichiarate accolte o accoglibili

All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione **di energia elettrica** da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme **le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al ~~del~~ testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.**” [Parzialmente accolto]*

All'art. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis I regimi amministrativi di cui al comma 1 si applicano anche, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, agli impianti ibridi, agli impianti di produzione di biometano, agli impianti solari termici, agli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno nonché ai sistemi di accumulo di energia.” [Accoglibile con riformulazione]

All'art. 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:



“1-ter il presente decreto individua forme di semplificazione per la realizzazione degli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili.” [Accoglibile con riformulazione]

All'art. 1, comma 2, le ultime parole *“e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri”* sono soppresse.

All'art. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri, nonché nell'osservanza della disciplina comunitaria nel campo delle energie rinnovabili, della disciplina statale in materia di semplificazione dell'azione amministrativa, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto si adeguano entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more del previsto adeguamento di cui al periodo precedente si applicano i regimi autorizzativi vigenti, che continuano ad applicarsi alle istanze presentate prima del medesimo adeguamento. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.”.

All'art. 2, comma 1, le parole *“al regime di autorizzazione nei soli casi”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai regimi amministrativi”*.

All'art. 2, comma 3, la parola *“uniformità”* è sostituita dalla seguente espressione: *“omogeneità della disciplina”*.

All'art. 2, comma 4, il periodo *“dichiarazioni o attestazioni relative all'idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell'intervento, né”* è eliminato.

All'art. 4, il comma 1 lett. b) è sostituito dal seguente: *«soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi*

All'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C ~~avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.~~ avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.”

All'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati, ~~secondo principi di proporzionalità e adeguatezza,~~ i seguenti regimi amministrativi.”.*

All'art. 8, comma 1, dopo le parole *“si applica”* inserire la seguente: *“esclusivamente”*.

All'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal DPR 327/01.”

All'art. 8, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e **per tutta la durata della vita utile dell'intervento**, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione.”*

All'art. 8, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

*“d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti **o approvati** dal gestore della rete”.*

All'art. 8, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto”.

All'art. 8, comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

“--) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.”.

All'art. 8, il comma 4 è sostituito dalla seguente:

*“4. Fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta **qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto** dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a **quindici trenta** giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal **quindicesimo trentesimo** giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.” [Accolto con riformulazione]*

All'art. 8, comma 8, l'ultimo periodo è eliminato.

All'articolo 8 è aggiunto il comma 10:

“10. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima del procedimento di cui al comma 6 e ai fini della presentazione del progetto alla Amministrazione comunale competente”.

L'articolo 9, comma 9 è modificato come segue:

“9. ~~La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità sinerona e si svolge ai sensi degli articoli 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.~~”





All'art. 9, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) alla Regione territorialmente competente, o ~~alla provincia delegata all'ente delegato~~ dalla Regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I”.

All'art. 9, comma 4,-terzo periodo, le parole “sentite le amministrazioni interessate” sono eliminate.

All'art. 9, comma 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) comprende **tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ogni titolo abilitativo** necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1”.*

All'art.10 il comma 7 è sostituito come segue: “7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

All'art. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“**Fermo restando** ~~Fatto salvo~~ il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 **o in difformità della stessa** è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. **Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi.**”.*

All'art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.” [Accolto con riformulazione]

All'articolo 11 è aggiunto il comma 2-bis:

“2-bis: Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7”

All'art. 11, all'inizio del comma 3, le parole:

“Fatto salvo” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando”.

All'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, **incluse quelle previste in materia ambientale dal D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii**, in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica*

6 giugno 2001, n. 380, ~~per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3 e~~ per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali.”.

All'art. 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4.bis Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.”
[Accolto con riformulazione]

All'art. 11, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, l'autorità competente provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.” [Accolto con riformulazione]

L'articolo 12, comma 1 è modificato come segue:

“I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. **Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in materia di valutazione di incidenza**”

All'art. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, dopo le parole “Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A.,” sono aggiunte le seguenti: “previo accordo con le Regioni competenti territorialmente,.”

L'art. 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui all'Allegato D sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 15, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, le disposizioni di cui all'Allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del proponente di scegliere per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.





La Regione Sardegna, con riferimento a quanto disposto dall'art.10, comma 2 (Coordinamento del regime concessorio) chiede che sia prevista la salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano anche in materia di esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 comma 4.

C) Ulteriori proposte emendative non condizionanti.

Si allega, a fini collaborativi, la griglia con le ulteriori proposte regionali non condizionanti, che si sottopongono alla valutazione delle Amministrazioni centrali.

Roma, 13 novembre 2024



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN NERETTO BARRATO: pretese cancellative e soppressive

Testo originario	Emendamenti Regioni	Motivazioni emendamenti	Riscatto Governo	Controdeduzioni Coordinamenti
<p>ART. 1 (Oggetto e finalità) Il presente decreto, in attuazione del comma 26, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, adempie i requisiti amministrativi per la costruzione, l'investimento, l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, perfezionamento, adeguamento, ampliamento, potenziamento, manutenzione, ripristino e sostituzione di impianti, gestione, decommissioning, dismissione, fermo e risanamento del sito anche delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, finalizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 189 ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.</p> <p>1. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima utilizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante la razionalizzazione, il riutilizzo, e la semplificazione delle procedure in materia di autorizzazioni, abilitazioni, autorizzazioni alla dispersione, autorizzazioni alla dispersione simultanea, nel rispetto dell'interesse all'ambiente, della tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e del paesaggio, e della sicurezza pubblica, e delle attività produttive, e dei diritti di partecipazione pubblica, e degli altri interessi di cui al presente decreto, con gli atti di concessione e con la tutela della salute pubblica, in caso di mancato rispetto del termine in cui</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all'idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell'intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.</p>				
<p>ART. 3 (Interesse pubblico prevalente) 1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salva prova contraria, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-<i>septies</i> della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.</p>				
<p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, il comma 1 non si applica, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.</p>				





Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>al primo periodo, si applica il presente decreto.</p>				
<p>4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</p>				
<p>ART. 2 (Principi generali)</p>				
<p>1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.</p>				
<p>2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.</p>				
<p>3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

autorizzazione unica di cui all'articolo 9;	autorizzazione unica di cui all'articolo 9;				
d) «piattaforma SUEER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	d) «piattaforma SUEER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.	Vedi Allegato E			
ART. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)					
1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 7, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUEER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa presentazione.					
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUEER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.					
ART. 6 (Regimi amministrativi)					
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi:					
a) attività libera:					
b) procedura abilitativa semplificata:					



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>3. È fatta salva l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p>				
<p>ART. 4 (Definizioni)</p> <p>1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p>	<p>Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'Allegato E.</p>	<p>Si propone l'introduzione di un ulteriore allegato contenente tutte le definizioni, in modo da evitare difformità interpretative. Si chiede di inserire la definizione di progetto e sue modifiche, così come la definizione di impianto solare termico e impianto solare termodinamico</p>	<p>Governo: non accoglibile. le definizioni debbono trovare collocazione nell'articolo e, anzi, nei primissimi articoli, in modo da guidare l'interprete nella lettura dei seguenti. Proprio al fine di rappresentare una guida per l'interprete, le definizioni non possono avere quel carattere squisitamente tecnico che ne giustifica la collocazione tra gli allegati. Inoltre, sulla base del più volte richiamato principio della "neutralità tecnologica" che ha guidato nella redazione del testo, non appare questa la sede ove inserire le definizioni di singole fattispecie tecnologiche, le quali, peraltro, non sono menzionate nell'articolo. Si rammenta che la definizioni sono "agli effetti del presente decreto".</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024</p> <p>Si ribadisce la necessità di avere, anche in un successivo provvedimento, chiarezza sulle definizioni, già proposte nell'allegato E.</p>
<p>a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>b) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone legittimamente della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>c) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia della medesima delegata nel caso del procedimento di</p>	<p>a) «realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>e) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia della medesima delegata nel caso del procedimento di</p>	<p>Vedi Allegato E</p>		
		<p>Vedi Allegato E</p>		



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
~~TESTO IN NERETTO BARRATO~~: proposte emendative soppressive

<p>protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata.</p>				
<p>3. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso Codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.</p>	<p>Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 134, 136 comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso Codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 dello stesso Codice, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.</p>	<p>Non si comprende il motivo del richiamo alle sole lettere b) e c) dell'art. 136, d.lgs. n. 42/2004: la lettera a) individua i cc.dd. "beni immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali" - che dovrebbero essere soggetti anch'essi alle disposizioni di cui al comma 4. Lo stesso può dirsi per le "bellezze panoramiche" di cui alla lettera d), per altro richiamate implicitamente dall'attuale comma 5. Si ritiene quindi più opportuna una proposta di natura ampliativa.</p>	<p>Governo - Non accoglibile in quanto il comma in esame ripropone le disposizioni già contenute all'articolo 7-bis, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (da abrogare per effetto del presente decreto) e contabilizzate come riforma di semplificazione nell'ambito del PNRR.</p> <p>Coordonamenti - Si ribadisce la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, quantomeno nella forma semplificata (vedi comma successivo), per tutte le aree soggette a vincolo e non solo per quelle di cui all'art. 136, comma 1 lettere b) e c).</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si conferma l'emendamento:</p>



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>c) autorizzazione unica.</p> <p>2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.</p> <p>ART. 7 (Attività libera)</p>				
<p>1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o altri amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai commi 2, 3, 4, 5 e 6. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p>				
<p>2. Il presente articolo non si applica agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in aree naturali</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN NERETTO-BARRATO: proposte emendative soppressive



<p>provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.</p>	<p>di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.</p>	<p>In coerenza con l'emendamento proposto al comma 3 si propone l'abrogazione del presente comma. Si sottolinea, per altro che lo stesso presenta richiami inappropriati e potenzialmente idonei a creare contenzioso: i "punti panoramici" cui qui si fa riferimento sono previsti dalla lettera d) dell'art. 136 e non dalla lettera c); dal momento che le condizioni indicate si applicherebbero a tutte le bellezze di insieme di cui alla lettera c), non si capisce cosa si intenda per "spazi esterni". Peraltro, si nutrono perplessità sulla</p>	<p>Accoglibile con riformulazione</p> <p>"La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 4 qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A, Sezione I, lettere a), b), numero 1), d), numero 1) e Sezione II, lettera a), numeri 2) e 3), siano utilizzate soluzioni tecnologiche che non alterino l'aspetto della superficie su cui si interviene."</p>	
<p>5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 4, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.</p>	<p>5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 4, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.</p>	<p>In coerenza con l'emendamento proposto al comma 3 si propone l'abrogazione del presente comma. Si sottolinea, per altro che lo stesso presenta richiami inappropriati e potenzialmente idonei a creare contenzioso: i "punti panoramici" cui qui si fa riferimento sono previsti dalla lettera d) dell'art. 136 e non dalla lettera c); dal momento che le condizioni indicate si applicherebbero a tutte le bellezze di insieme di cui alla lettera c), non si capisce cosa si intenda per "spazi esterni". Peraltro, si nutrono perplessità sulla</p>	<p>Accoglibile con riformulazione</p> <p>"La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 4 qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A, Sezione I, lettere a), b), numero 1), d), numero 1) e Sezione II, lettera a), numeri 2) e 3), siano utilizzate soluzioni tecnologiche che non alterino l'aspetto della superficie su cui si interviene."</p>	

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 3 è consentita al comma 3 è consentita previo rilascio dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere competente della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo 0, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il</p>	<p>4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 3 è consentita dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime secondo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità" entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il termine di trenta giorni cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo 0, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al primo periodo riprende a decorrere dal quindicesimo giorno 0, se anteriore, dalla data di presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni richiesti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al primo periodo, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento</p>	<p>Ritenuto che la tempistica non sia congrua per un corretto svolgimento dell'iter autorizzativo se ne propone la riformulazione facendo riferimento alle tempistiche e fasi individuate per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 31/2017.</p>	<p>Governo - Non accoglibile in quanto il comma in esame ripropone, pur se con qualche differenza a titolo di chiarimento, le disposizioni già contenute all'articolo 7-bis, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (da abrogare per effetto del presente decreto) e contabilizzate come riforma di semplificazione nell'ambito del PNRR.</p> <p>COORDINAMENTI - Anche questa obiezione appare non accoglibile, in quanto l'emendamento proposto, oltre a sanare una palese causa di illegittimità costituzionale dell'articolo 7-bis, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che sottraeva la competenza alla gestione del vincolo paesaggistico all'amministrazione competente (la regione o l'ente da essa delegato), realizza comunque un adeguato livello di semplificazione.</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si conferma l'emendamento:</p>
--	---	--	---	--



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2012, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.				
ART. 8 (Procedura abilitativa semplificata) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo. 2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SLER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;				
b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi;				
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati				



TESTO IN MERITO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN MERITO BARRATO: proposte emendative soppressive

		<p>finalità del comma in quanto: rispetto al primo periodo pare difficile ipotizzare che impianti quali torri anemometriche, pale eoliche non siano visibili e oltremodo resta da chiarire chi accerta la non visibilità: rispetto al secondo periodo non se ne comprende la ratio: parrebbe considerata edilizia libera la posa di pannelli su coperture di pregio, necessiterebbe invece di autorizzazione la medesima posa su coperture non di pregio (ad es. tegole, lamiere, ecc.). Si ritengono necessari chiarimenti</p>		
<p>6. Fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.</p>				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
~~TESTO IN NERETTO BARRATO~~: proposte emendative soppressive



per la valutazione di incidenza (60 giorni senza considerare l'interruzione determinata dalla eventuale richiesta di integrazioni. Si ricorda che al termine dell'interruzione i termini procedurali di 60 giorni decorrono nuovamente). Pertanto il procedimento delineato per la PAS, che tra l'altro non prevede alcuna pubblicazione della documentazione, confligge con le vincolanti indicazioni procedurali di cui alle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza.

La proposta è finalizzata a rendere coerenti le disposizioni dei diversi articoli come emendati in sede di coordinamento. Si aggiunge quindi al precedente testo motivazionale quanto segue:

Analogamente, e considerate le proposte emendative riportate all'art. 7, co. 1 e all'art. 12, co. 1, si ritiene necessario prevedere che anche la verifica di assoggettabilità a VIA (anche eventualmente integrata con la VineA), ove necessaria, sia condotta preventivamente al di fuori della procedura di PAS, in quanto:

- la verifica di assoggettabilità prevede l'obbligo della pubblicazione della documentazione e la consultazione del pubblico;
- può avere come esito quello di assoggettare il progetto a VIA, circostanza che rende impossibile proseguire con la



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>e) i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;</p>				
<p>d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;</p>		<p>In un'ottica di semplificazione, la valutazione di incidenza, che si tratti di V.Inc.A. - screening o di V.Inc.A. - valutazione appropriata, non dovrebbe essere inclusa tra gli atti di assenso da acquisire nell'ambito della PAS, in quanto: - alla valutazione di incidenza, per espressa previsione delle Linee Guida nazionali, non si applica il silenzio assenso; - l'esito della V.Inc.A. - screening può essere quello di sottoporre l'intervento a V.Inc.A. - valutazione appropriata, nel qual caso la PAS deve essere archiviata; - la procedura di V.Inc.A. - valutazione appropriata, per espressa previsione delle Linee Guida nazionali, deve prevedere la pubblicazione degli atti ed un periodo di consultazione pubblica di 30 giorni, da reiterare sulla documentazione trasmessa in riscontro di una eventuale richiesta di integrazione; - l'art. 17-bis della L. 241/1990 può essere applicato al "senso" del soggetto gestore del sito RN2000 interessato solo decorsa la tempistica procedurale come definita dalle Linee guida nazionali</p>	<p>Non accoglitte per esigenza di integrazione dei procedimenti come richiesto dalla disciplina eurounitaria. Peraltro, nel caso di interventi sottoposti a PAS, sono esentati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 dalle valutazioni di impatto ambientale. Dall'accoglimento deriverebbe una "distonia" con il principio di integrazione dei procedimenti sancito dalla "direttiva RED III".</p>	
<p>e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;</p>	<p>e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dei corrispondenti atti di assenso o dell'elenco degli atti di assenso necessari e degli elaborati tecnici occorrenti alla loro adozione dei relativi atti di assenso, e, nel caso sussista la necessità della verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, degli estremi del relativo provvedimento dell'autorità competente;</p>			

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive

TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>4. Fuori dai casi di cui ai commi 5 e 6, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.</p>				
<p>5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 4, secondo e terzo</p>				





Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

		<p>PAS, ove già attivata, in quanto la tempistica per elaborare la relativa documentazione da parte del proponente non è compatibile con le tempistiche stringenti previste per la PAS.</p>		
<p>f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.</p>		<p>Elemento necessario al fine di prevedere una migliore qualità del progetto proposto anche in considerazione di un corretto inserimento territoriale. Le mitigazioni e compensazioni sono ordinariamente previste anche in assenza di una procedura di VIA, per esempio nel campo urbanistico territoriale, delle attività estrattive, di approvazione di rilevanti opere pubbliche, ecc. ; Si sottolinea, peraltro, che dette compensazioni sono richiamate anche al comma successivo che si occupa della quantificazione di dette compensazioni (comma che vede l'osservazione favorevole del Ministero)</p>	<p>Non accoglibile in quanto agli interventi in PAS non si applicano le valutazioni ambientali</p> <p>Non ACCOGLIBILE, si tratta di un onere oggi non richiesto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, suscettibili di confliggere con gli obiettivi di semplificazione imposti al presente atto della norma di delega</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 si riconferma la versione originale dell'emendamento.</p>
<p>3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.</p>	<p>-----) degli elaborati tecnici relativi all'inserimento ambientale dell'impianto e delle misure di mitigazione e/o compensazione.</p>			

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2012, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN NERETTO BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi; decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistono, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile.</p>				
<p>c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.</p>	<p>c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.</p>	<p>Il dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini non può essere equiparata a provvedimento di diniego, il quale rimane in capo all'amministrazione procedente ai sensi dell'art. 14-quater, a meno che il comune non debba concludere negativamente la conferenza di servizi qualora sia stato reso anche un solo parere negativo da parte di un'amministrazione diversa da quelle preposte alla tutela ambientale.</p>	<p>Governo - Non accoglibile in quanto l'inciso di cui si chiede l'espunzione era volto a chiarire che, la determinazione di conclusione negativa della conferenza equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto rispetto al quale agire eventualmente secondo le modalità previste dall'ordinamento</p> <p>Coordinamenti - Contradduzione ministeriale incoerente con il testo proposto. La determinazione di conclusione negativa è provvedimento di diniego mentre il dissenso motivato è da valutarsi da parte della Conferenza, pertanto, il testo proposto dai Ministri sarebbe incoerente con L.241/90.</p> <p>GOVERNO: "e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;" è un inciso, inserito in una fase postuma alla predisposizione del testo, in accoglimento delle osservazioni di altre amministrazioni centrali. Corre l'obbligo di ribadire che le parole "che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto" sono riferite alla determinazione di conclusione negativa della conferenza.</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 In considerazione dell'accettazione di cui sopra, si chiede per maggior chiarezza la riscrittura del comma.</p>
<p>7. Decorso il termine ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quarto periodo del comma 4.</p>					
<p>6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:</p> <p>a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;</p>					

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla pubblicazione che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta il titolo abilitativo acquisita efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.</p>				
<p>8. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990, da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-<i>bis</i> del medesimo articolo. Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico di cui all'articolo 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990, il comune competente si conforma al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3.</p>				
<p>9. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto, entro i termini previsti dal cronoprogramma di cui al comma 2, lettera f).</p>				
<p>ART. 9 (Autorizzazione unica)</p>				





Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, secondo periodo, gli interventi di cui all' allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorroni, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>				
<p>2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUEP, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato dall' articolo 13 del presente decreto:</p>				
<p>a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all' allegato C, sezione I;</p>				
<p>b) al Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all' allegato C, sezione II.</p>				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TITOLO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TITOLO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, paesaggistica e culturale, necessari alla realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Nei casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.</p>				
--	--	--	--	--



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

	<p>3-bis. Nel caso di progetti che rientrano nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il proponente comunica gli estremi del provvedimento dell'autorità competente in materia di VIA di esclusione ovvero di necessità di VIA.</p>	<p>Si ritiene di dover escludere la possibilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ricompreso nel procedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo, in quanto lo screening di VIA è, per sua natura, un procedimento preliminare, che dovrebbe comunque essere svolto separatamente e preliminarmente al procedimento di VIA/AU. In particolare, non è assolutamente chiara la modalità di integrazione dello stesso procedimento nell'ambito del procedimento di AU laddove, ad esempio, a seguito del procedimento di assoggettabilità a VIA, si ritenga necessaria l'assoggettabilità a VIA del progetto, rendendo necessarie sospensioni (sine die ?) del termine di conclusione della Conferenza e difficoltà interpretative della documentazione progettuale che, viene notevolmente ampliata, oltre che spesso modificata, nel passaggio al procedimento di valutazione di impatto ambientale. La sospensione dei tempi fa presupporre che il legislatore voglia prefigurare due procedimenti separati temporaneamente in serie, e quindi non integrati tra loro nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi. In alternativa, in caso di</p>	<p>Governo - Non Accoglibile per le ragioni già indicate in precedenza con riguardo all'esigenza di assicurare l'integrazione del procedimento.</p> <p>Coordinamenti - Si rimanda all'osservazione del comma 1 art. 9. Si precisa che la "Verifica di assoggettabilità" non è un procedimento che porta ad un assenso, ma è una verifica preliminare per stabilire se un progetto è da sottoporsi a VIA. Quindi non rientra nella integrazione procedimentale delle "autorizzazioni amministrative a costruire" di cui alla Direttiva RED III -art. 16 del Testo Consolidato.</p> <p>Governo: si rimanda altrettanto alla posizione espressa con riguardo al comma 1 dell'articolo in esame.</p>
--	---	--	---

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

		<p>assoggettabilità a VIA del progetto potrebbe prevedersi l'archiviazione del procedimento di AU, ma ciò renderebbe del tutto inutile, dispendioso (per pubbliche amministrazioni coinvolte e proponenti) e inefficace l'integrazione della verifica di assoggettabilità a VIA nell'ambito del procedimento di AU.</p> <p>Il testo del decreto richiede l'asseverazione di un tecnico abilitato relativa al rispetto delle sole previsioni di cui all'art. 20, comma I-bis, cioè l'osservanza del divieto di localizzare gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. L'emendamento proposto evidenzia invece la necessità di estendere tale attestazione al complesso della disciplina sulle aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 199/2021.</p>	
--	--	---	--



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2012, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990.</p>			<p>Governo - Non accoglibile per le motivazioni sopra esposte.</p> <p>Coordinationanti - Si rimanda all'osservazione del comma 1 art. 9</p>	
<p>5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione</p>	<p>5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della</p>	<p>In coerenza con le motivazioni di cui al comma 3-bis.</p>		



TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.</p>	<p>documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.</p>		<p>Governo: si rimanda altrettanto alla posizione espressa con riguardo al comma 1 dell'articolo in esame.</p>	
<p>6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.</p>	<p>6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali - valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni successivi alla data verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso e la documentazione di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.</p>	<p>Come per i commi precedenti, si chiede di precisare univocamente che per "provvedimenti di compatibilità ambientale" deve essere inteso il provvedimento espresso ex art. 23 del d.lgs. 152/2006 nonché i relativi obblighi in capo all'Autorità Competente ai fini di "consultazione del pubblico".</p>	<p>Governo - Non accoglibile per le motivazioni sopra esposte.</p> <p>Coordinamenti - Si rimanda all'osservazione del comma 1 art. 9 Governo: si rimanda altrettanto alla posizione espressa con riguardo al comma 1 dell'articolo in esame.</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si ripropone l'emendamento originale, per le motivazioni di cui sopra</p>
<p>7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si</p>	<p>7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, sentita l'autorità competente per le valutazioni ambientali, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non</p>	<p>Visito il precedente comma 5 si chiede di confermare l'impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento dall'Autorità Competente VIA. In caso contrario il comma necessita di una riscrittura: "...le Amministrazioni interessate danno tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente ...". Si chiede l'individuazione puntuale dei termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell'autorità procedente di farle proprie.</p>	<p>Accoglibile il termine di 30 giorni.</p> <p>Non accoglibile la proposta di espungere il riferimento alla facoltà dell'amministrazione procedente di assegnare un termine per le modifiche o le integrazioni in quanto non si può escludere a priori che sia necessario questo passaggio.</p> <p>Accoglibile la proposta integrativa di un ulteriore proroga per le integrazioni o le modifiche da parte del proponente.</p> <p>Non accoglibile l'espunzione del periodo riferito alle conseguenze del mancato deposito della documentazione integrata e/o modificata.</p> <p>Non accoglibile la proposta di una nuova pubblicazione a valle della consultazione pubblica.</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si ripropone l'emendamento originale, non potendo verificare gli effetti degli accoglimenti/non accoglimenti del governo</p>



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione precedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Una volta ricevuta la documentazione integrativa l'amministrazione competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicarla, unitamente all'avviso di cui all'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 152 del 2006. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'amministrazione procedente di procedere all'archiviazione. Non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>A vantaggio del Proponente, e in analogia al comma 4, si ritiene inoltre necessario l'introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta. Infatti, la reale richiesta di integrazioni, che fa seguito alla compiuta istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti e alla consultazione pubblica, è quella che avviene in questa fase. Il termine assegnato al soggetto proponente per il deposito della documentazione in alcuni casi possa non essere sufficiente. Si propone, in analogia a quanto previsto nel d.lgs. 152/2006 per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, di valutare nell'ultimo capoverso la sostituzione del termine "diniego" con "archiviazione".</p>		
<p>8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7 l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.</p>				
<p>9. La conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi degli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:</p>				<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si ripropone l'emendamento originale</p>
<p>a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;</p>	<p>a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;</p>	<p>In coerenza con le motivazioni di cui al comma 3-bis.</p>	<p>Non accoglibile per le ragioni sopra esposte relative alla integrazione procedimentale.</p>	
<p>b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;</p>				
<p>c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;</p>				
<p>d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.</p>				



ALLEGATO



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
~~TESTO IN NERETTO BARBAFIO~~: proposte emendative soppressive

<p>11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito <i>Internet</i> istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo.</p>				
--	--	--	--	--

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>12. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche <i>in itinere</i>, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti <i>off-shore</i> di cui all'allegato C, sezione II, lettere s) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione I, lettere c) e u) o sezione II, lettere a) e u), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso l'articolo 14-<i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990.</p>	<p>13. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ove per scelta delle regioni e delle province autonome si applichi il procedimento di cui al presente articolo, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.</p>	<p>In coerenza con le motivazioni di cui al comma 3-bis, si chiede di far riferimento esclusivamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale, il quale può essere avviato ai sensi dell'art. 23 (VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguato al nuovo modulo procedimentale in via di definizione, dalle relative norme regionali e provinciali di recepimento.</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione: "13. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica di cui al presente articolo."</p>	<p>SINTESI COORDINAMENTI 11.11.2024 Si ripropone l'emendamento originario. L'esigenza primaria è sempre quella di escludere dal procedimento unico (PAUR O AU) la verifica di assoggettabilità, ma la facoltà del proponente di attivare preliminarmente la VIA può avere aspetti favorevoli.</p>
--	---	---	--	--

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive

TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>ART. 10 <i>(Coordinamento del regime concessorio)</i></p>	<p>di impatto ambientale, ivi compreso quello di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, viene avviato ai sensi dell'art. 23 (VIA) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o delle relative norme regionali e provinciali di recepimento. L'Autorità competente alla valutazione ambientale partecipa al procedimento unico, verifica il rispetto delle pertinenti condizioni ambientali ante operam e nel caso di modifiche al progetto valutato, la validità del provvedimento rilasciato.</p>	<p>Si ritiene inoltre necessario precisare che l'Autorità competente alla valutazione ambientale partecipa al procedimento unico, verifica il rispetto delle pertinenti condizioni ambientali ante operam e nel caso di modifiche al progetto valutato, la validità del provvedimento rilasciato.</p>		
<p>1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.</p>				
<p>2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito <i>internet</i> istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione</p>				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.				
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quello oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.				
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.				
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.</p>				
<p>6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>				
<p>7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.</p>				
<p>ART. 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti)</p>				
<p>1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 è assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:</p>				
<p>a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni kilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;</p>				
<p>b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni kilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.</p>				



TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive



<p>2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.</p>				
<p>3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.</p>				
<p>4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia patesagistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e obblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3</p>				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>e per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.</p>				
<p>5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.</p>				
<p>ART. 12 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)</p>				
<p>1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>				
<p>2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>				
<p>a) all'allegato II, numero 2, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.»;</p>	<p>a) all'allegato II, numero 2, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di potenza superiore a 1 MW»;</p>	<p>Si ritiene necessario introdurre una soglia di potenza pari a 1 MW.</p>		
<p>b) all'allegato II-bis, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</p>	<p>b) all'allegato II-bis, al punto 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</p>	<p>La lettera a) alla quale si fa riferimento è quella del punto 1.</p>		

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20:</p>				
<p>a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento»;</p>				
<p>c) all'allegato III:</p>				
<p>1) dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:</p>				
<p>«c-ter) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di</p>	<p>«c-ter) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di</p>	<p>Si ritiene necessario introdurre una soglia di potenza pari a 1 MW.</p>		
<p>potenza superiore a 1 MW»;</p>	<p>potenza superiore a 1 MW di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter)»;</p>	<p>Si ritiene opportuno spostare questa tipologia progettuale nell'allegato IV, di competenza delle regioni e province autonome.</p>		
<p>2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:</p>				
<p>«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 170 metri</p>				





Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

dal piano di campagna, se verticali»;				
d) all'allegato IV:	d) all'allegato IV, punto 2:	le modifiche proposte sono tutte riferite al punto 2 dell'allegato IV.		
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:				
«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusioni:				
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda.				
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;				
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:				
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 12 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;				
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltari di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;				
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

<p>d-quinques) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.»</p>	<p>d-sexies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter)»;</p>	<p>categoria progettuale spostata da allegato III, con soglia di 1 MW, perché si ritiene che questo tipo di impianti possano essere localizzati in aree meno sensibili dal punto di vista ambientale</p>		
	<p>d-septies) impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW, non funzionalmente connessi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;</p>	<p>Si ritiene che la categoria progettuale di impianti di accumulo elettrochimico, attualmente esclusa dalle valutazioni ambientali, ai sensi articolo 1, comma 2-quinques del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, possa in realtà dar luogo a potenziali effetti negativi significativi su diversi fattori ambientali e, pertanto, debba essere previsto il loro assoggettamento, quantomeno, al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza regionale, per potenze maggiori di 10 MW.</p>		
<p>ART. 13 (Disposizioni di coordinamento) 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>				

Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010»;			In coerenza a quanto concordato nell'ambito delle riunioni tecniche sul c.d. DM Piattaforma SUEER si propone la seguente riformulazione della presente lettera b)	
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;			"b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole "la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28." sono sostituite dalle seguenti: "i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 2) al comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;	
c) all'articolo 22, comma 1, lettera b), e sostituita dalla seguente:		La durata di trenta giorni di consultazione è sancita dalla direttiva VIA nella versione attualmente vigente (art. 6, co. 7). Per la Vinca-A- valutazione appropriata la durata della consultazione è disposta dalle Linee Guida nazionali, che, come è noto, sono state emanate al fine di evitare una procedura di infrazione.	Non accoglibile in quanto affievolisce il livello di semplificazione già raggiunto con l'adozione del dlgs. n. 199 del 2021. Peraltro, la direttiva RED III impone che nel calcolo dei termini procedurali si tenga conto anche di quelli previsti per la fase di consultazione.	
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.»	«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario, sono fatti salvi i termini di consultazione pubblica previsti ai fini della eventuale VIA o della eventuale Vinca.»			
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.				
3. All'articolo 9, comma 9, undecies, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi dell'articolo 12, comma 3,				



Decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,» sono sopresse.

<p>4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono sopresse.</p>				
<p>5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa con la Conferenza unificata, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono adeguare alle disposizioni del presente decreto.</p>				
<p>6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.</p>				
<p>7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:</p> <p>a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;</p> <p>b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 15, il</p>				

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive
 TESTO IN BARRATO: proposte emendative soppressive

provvedimento favorevole di valutazione ambientale.					
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti e consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.					
ART. 14 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)					
1. Le disposizioni di cui all'allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.					
Articolo 15					
(Clausola di invarianza finanziaria)					
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.					
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.					
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.					
Dato a					

